

DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA N 8/2016

Regolamento sulla trasparenza e l'imparzialità delle funzioni direttive e di coordinamento

Con riferimento alla Disposizione Organizzativa n° 7 del 19 settembre 2016, concernente il Regolamento di cui all'oggetto, al fine di favorirne la semplicità di applicazione, anche in relazione alle molteplici richieste di chiarimento pervenute, sono state redatte delle note esplicative che si allegano alla presente.

In ragione di quanto sopra, le comunicazioni di cui all'art. 1) del citato Regolamento saranno considerate effettuate nei termini se pervenute al Servizio Personale entro venerdì 28 ottobre 2016.

Roma, 14 ottobre 2016.

Servizio Personale
Il Responsabile
Pio Velardo

Allegati:
Regolamento del 19 settembre 2016
Note esplicative

Roma Multiservizi SpA

Regolamento per la trasparenza e l'imparzialità delle funzioni direttive e di coordinamento, anche operativo

Art. 1 – Trasparenza e imparzialità nel coordinamento di gruppi di lavoro

In coerenza con le “Linee Guida su Processo di Selezione ed Assunzione di Personale”, al fine di rendere imparziale e trasparente l'attività di coordinamento di un gruppo di lavoro, viene emanato il presente regolamento, con l'obiettivo di evitare anche il solo potenziale insorgere di conflitti di interesse.

A tal fine, tutti i dirigenti, i quadri, i capi servizio e i capi ufficio, gli RCCZ ed i capisquadra, nonché le figure a loro assimilabili e comunque tutti coloro i quali coordinano altre persone, sono tenuti a segnalare al Servizio Personale l'esistenza di rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado, o rapporti di coniugio o di unione civile/convivenza sussistenti fra loro e qualsiasi altro membro dell'unità che coordinano, anche se il coordinamento avviene indirettamente per il tramite di responsabili intermedi.

La segnalazione deve essere effettuata qualsiasi sia la ragione per la quale il coordinamento sia stato affidato e indipendentemente dalla sua temporaneità o definitività, e va fatta entro 10 giorni lavorativi dall'avvio dell'incarico o comunque dal concretizzarsi della fattispecie.

Art. 2 – Gestione dell'Incompatibilità

Un collaboratore, che sia oggetto di promozione o di qualsiasi modifica migliorativa del contratto di lavoro (es.: nuovo incarico o nuova destinazione o diversa modalità di svolgimento delle attività lavorative o diverso parametro orario, ecc.) e che sia anche parente o affine, entro il quarto grado, del coordinatore del gruppo di cui fa parte, o che abbia con tale coordinatore un rapporto di coniugio o di unione civile/convivenza, dovrà essere indispensabilmente assegnato ad altro gruppo di lavoro, affidato ad altro coordinatore

Art. 3 – Dovere di correttezza e buona fede

La mancata segnalazione di cui all'art. 1) o la mancata nuova assegnazione di cui all'art. 2) violano il dovere di correttezza e buona fede di cui al vigente codice civile e configurano un illecito disciplinare.

Parentela – Affinità – Coniugio – Convivenza

Parentela

La parentela è il rapporto giuridico che intercorre fra persone che discendono da uno stesso stipite (l'ascendente comune) e che, quindi, sono legate da un vincolo di consanguineità.

Sono parenti in linea retta le persone che discendono l'una dall'altra (es.: genitore-figlio).

Sono parenti in linea collaterale coloro che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (es.: fratelli).

Affinità

L'affinità è il vincolo fra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge.

Il grado col quale una persona è parente di uno dei coniugi, è lo stesso col quale è affine dell'altro coniuge.

Coniugio

Il rapporto di coniugio è quello intercorrente fra i coniugi.

Unione Civile

Forma di convivenza di coppia, basata su vincoli affettivi ed economici, alle quali la nuova normativa riconosce diritti ed obblighi analoghi a quelli derivanti dal matrimonio.

Convivenza

Coabitazione stabile tra due persone legate da vincoli d'affetto e di impegno alla reciproca assistenza, non dovuta ad esigenze meramente temporanee o accidentali (es.: allagamento della propria abitazione).

Come si calcolano i gradi di parentela e/o di affinità:

Nella linea retta il grado di parentela si calcola contando le persone dal soggetto sino allo stipite, senza considerare quest'ultimo.

Nella linea collaterale i gradi si computano partendo dal soggetto e salendo fino allo stipite comune (da non considerare) e da questo discendendo all'altro parente.

Per gli affini, si seguono gli stessi criteri dettati per la parentela.

Tabella esemplificativa

Parente rispetto al soggetto (vedi nota per l'affinità)	Grado di parentela
genitori	parenti in linea retta ascendente di 1° grado
nonni	parenti in linea retta ascendente di 2° grado
bisnonni	parenti in linea retta ascendente di 3° grado
figli	parenti in linea retta discendente di 1° grado
nipoti	parenti in linea retta discendente di 2° grado
bisnipoti	parenti in linea retta discendente di 3° grado
fratelli e sorelle	parenti in linea collaterale di 2° grado
nipoti (figli di fratelli)	parenti in linea collaterale di 3° grado
pronipoti (figli di figli di fratelli)	parenti in linea collaterale di 4° grado
zii paterni e materni	parenti in linea collaterale di 3° grado
cugini	parenti in linea collaterale di 4° grado
prozii (fratelli dei nonni)	parenti in linea collaterale di 4° grado